



15738 2014

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

- Dott. SALVATORE BOGNANNI - Presidente -
- Dott. MARCELLO IACOBELLIS - Consigliere -
- Dott. ANTONINO DI BLASI - Consigliere -
- Dott. GIUSEPPE CARACCILO - Consigliere -
- Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI - Rel. Consigliere -

IRAP RIMBORSO

Ud. 21/05/2014 - CC

R.G.N. 16716/2013

15738

Rep. /

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 16716-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- *ricorrente* -

contro

- *intimata* -

avverso la sentenza n. 14/1/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di VENEZIA del ¹⁸19/12/2012, depositata il 22/01/2013;

[Handwritten signature]

Stamp: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 Ministero dell'Economia e delle Finanze
 HARCA DA BOLLID
 QUATTRO/14
 44.14
 U1372001
 00024603
 00078335
 4528-00010
 IDENTIFICATIVO : 0114849795730
 01/14 049795 739 0

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/05/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

In fatto e in diritto

L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro la sentenza resa dalla CTR Veneto n.14/2013/01, depositata il 22.1.2013, che ha confermato la sentenza del giudice di primo grado con la quale era stato accolto il ricorso contro il silenzio rifiuto sull'istanza di rimborso IRAP per gli anni 2004/2005/2006 e 2007.

Il giudice di appello riteneva che non vi era prova dell'autonoma organizzazione del contribuente – medico convenzionale-in mancanza di elementi idonei a dimostrarla quali beni strumentali, né la stessa emergendo dalla sua partecipazione alla asserita associazione professionale, presunta dall'Agenzia ma non risultante dagli elementi esaminati.

L'Agenzia afferma che la CTR non aveva considerato come la struttura aggregativa alla quale faceva parte la contribuente realizzava una forma di integrazione professionale.

La parte contribuente non ha depositato difese scritte.

La censura appare inammissibile, prospettando come violazione di legge una critica alla motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso l'esistenza di vantaggi economici per il medico convenzionato dalla partecipazione all'associazione, a fronte della sentenza impugnata che non solo aveva ritenuto l'assenza di elementi dai quali inferire l'esistenza di un'autonoma organizzazione, poi considerando che non era possibile ipotizzare, dagli elementi considerati, l'esistenza di una vera e propria associazione professionale "...non essendo provata e neppure ipotizzabile in considerazione degli obblighi imposti dalla convenzione, che fra detti medici sussista una divisione di utili e una reciproca collaborazione professionale per cui il reddito prodotto possa ritenersi frutto della organizzazione associativa anziché esclusivamente alla professionalità di ciascun medico operante ciascuno in un proprio ambulatorio."

Ora, questa Corte non intende affatto discostarsi dai principi già espressi anche da Cass.n.23060/12 in ordine alla desumibilità del requisito dell'autonoma organizzazione dall'esercizio collettivo associativo dell'attività professionale, al quale anzi occorre dare continuità, tuttavia considerando che gli stessi non appaiono decisivi rispetto alla fattispecie, una volta verificata da parte della CTR la mancata prova dell'associazione fra il ricorrente e altri professionisti.

Si comprende, così, come la critica della parte ricorrente si rivolga contro un accertamento in concreto operato dalla CTR che non può essere prospettata sotto il paradigma del vizio di cui all'art.360 comma 1 n.3 c.p.c. e che nemmeno sarebbe stato possibile ipotizzare in relazione alla vigenza del novellato n.5 dell'art.360 comma 1 c.p.c.- applicabile alla fattispecie in relazione all'epoca del deposito della sentenza-22-1-2013-, non vertendosi in ipotesi di assenza radicale della motivazione, secondo i principi fatti propri da Cass.S.U. n.8543/2014.

Alla stregua di tali considerazioni e condivisa la relazione del consigliere relatore, il ricorso va rigettato, con compensazione delle spese del giudizio.

PQM

La Corte, visti gli artt.375 e 380 bis c.p.c.

Rigetta il ricorso e compensa le spese.


Dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art.113 comma 1 quater del dPR n.115/2002 per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.

Così deciso nella camera di consiglio del 21 maggio 2014 in Roma.


Il cons.rel.



Il Presidente



Il Funzionario Giudiziario
Ornella LATROFA



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi

09 LUG. 2014

Il Funzionario Giudiziario



